



STATUTO

"CONSORZIO IMPRESE ISOLA DEL GIGLIO"

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituito un Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, denominato "**CONSORZIO IMPRESE ISOLA DEL GIGLIO**" per gli scopi e le finalità di cui al successivo articolo 3.

ART. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Isola del Giglio (GR); potranno essere istituiti uffici, filiali, succursali, sedi secondarie, previa delibera dell'organo direttivo, anche altrove.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente statuto.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

Il Consorzio ha per oggetto la disciplina, il coordinamento e lo svolgimento delle attività dei consorziati connesse agli appalti, forniture e/o servizi che verranno assunti e/o promossi.

Il Consorzio si propone di sviluppare e potenziare le capacità economiche e produttive dei singoli consorziati i quali tuttavia continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

Pertanto si prefigge, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, di:

- promuovere e gestire iniziative dirette a potenziare la domanda turistica ed i servizi a favore dei turisti;
- svolgere azioni pubblicitarie a favore delle imprese consorziate, predisporre e distribuire cataloghi collettivi diffondere notizie relative ai loro prodotti e servizi;
- organizzare la partecipazione collettiva a mostre, fiere ed eventi, fornendo ogni assistenza necessaria;
- effettuare ricerche e studi di mercato;
- predisporre la creazione di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e qualificare i prodotti ed i servizi delle imprese consorziate;
- organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra i consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza;
- organizzare corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento;
- provvedere all'approvvigionamento delle materie prime convogliando e raccogliendo opportunamente ed organicamente gli ordini di acquisto, per una maggiore tutela degli interessi economici dei consorziati, riducendo in tal modo il costo dei beni e dei servizi relativi anche mediante il perseguimento dell'ottimizzazione delle politiche degli approvvigionamenti;
- provvedere all'organizzazioni di servizi e/o progetti specifici comuni di qualsiasi tipo e specie;
- rappresentare i consorziati presso l'Amministrazione dello Stato, gli Enti Pubblici, le Associazioni di Categoria ed ogni ente in genere;

- svolgere qualsiasi altra attività connessa all'attività turistica;
- prestare assistenza al fine di favorire l'accesso al credito da parte dei consorziati.

E' vietato al Consorzio di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi dei consorziati ed alla di loro autonomia contrattuale.

Potranno partecipare al Consorzio anche imprese che forniscono servizi connessi e complementari a quelli principali, nonché supporto amministrativo e gestionale alle attività di cui in precedenza, compresa l'assistenza al personale in lingua straniera.

In particolare, il Consorzio ha lo scopo di:

- a) conseguire da enti pubblici e/o soggetti privati l'affidamento in appalto di lavori ed eventuali prestazioni integrate, forniture e servizi;
- b) stipulare i relativi contratti con i committenti;
- c) eseguire per il tramite dei singoli consorziati, lavori e prestazioni affidate, nonché quelle ulteriori eventualmente affidate dalla committente con atti modificativi, integrativi e/o aggiuntivi.

Il Consorzio, inoltre, al solo fine di consentire il raggiungimento dello scopo sociale potrà:

- aa) organizzare, coordinare e disciplinare lo svolgimento delle attività delle singole imprese consorziate, avendo facoltà di compiere qualsiasi atto e di svolgere qualsiasi attività in nome proprio e/o per conto e nell'interesse dei singoli consorziati, che sia pertinente al raggiungimento dell'oggetto sociale medesimo;
- bb) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento degli scopi consorziali;
- cc) richiedere, ricevere e/o prestare fidejussioni e altre garanzie salvo approvazione della totalità dei consorziati;
- dd) compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dei propri scopi;
- ee) assumere partecipazioni ed interessenze in società, consorzi, cooperative, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ed in enti consortili di garanzia; partecipare ad associazioni temporanee di imprese. Il tutto comunque finalizzato al conseguimento degli scopi consorziali. Rimane espressamente esclusa la partecipazione in società ed enti nei quali il Consorzio acquisisca responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali della partecipata.

ART. 4 - DURATA

La durata è fissata fino al raggiungimento degli scopi sociali, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati almeno dai 2/3 (due terzi) dei consorziati.

In ogni caso il Consorzio non potrà sciogliersi fino al completamento delle opere e prestazioni che fossero state affidate dai committenti, fino alla estinzione di ogni rapporto con i committenti medesimi, i loro aventi causa ed i terzi.

ART. 5 - FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI

Il Fondo consortile è inizialmente fissato in Euro 1.000,00= (mille virgola zero centesimi), in quanto ogni consorzio fondatore

sottoscrive una quota di partecipazione di Euro 100,00= (cento virgola zero centesimi).

Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio mediante un contributo annuale che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare altresì contributi straordinari e contributi specifici in capo a singoli consorziati per ottenere il rimborso delle spese per il funzionamento del Consorzio.

Il Fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO NEI CONFRONTI DI TERZI

Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio ed assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi.

E' esclusa ogni garanzia dei consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio.

Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE CONSORZIATE

Le imprese consorziate si obbligano alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, dell'eventuale regolamento interno approvato e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di volta in volta assunte.

Si obbligano inoltre al tempestivo versamento delle quote di contributi iniziali, annuali, aggiuntivi o specifici, di cui all'articolo 5).

I consorziati destinatari di servizi e/o progetti specifici si obbligano al pagamento del relativo corrispettivo nei termini, forme e modalità contrattualizzati con il Consiglio Direttivo.

I consorziati si obbligano ad acconsentire i controlli ed ispezioni di cui all'articolo 2605 del codice civile che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno o necessario eseguire per accertare la regolare esecuzione degli obblighi assunti dai consorziati.

ART. 8 - SANZIONI.

Per il mancato versamento dei contributi annuali, aggiuntivi e specifici, nei termini fissati dal presente contratto, dall'eventuale regolamento e dal Consiglio Direttivo, i consorziati saranno soggetti al versamento di una penale pari al 30% (trenta per cento) dei contributi dovuti.

Nel regolamento interno potranno essere stabilite eventuali altre penalità per i casi d'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente statuto in capo ai consorziati.

ART. 9 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI.

Il consorzio è aperto all'adesione di altri imprenditori, sia ditte individuali che società anche con personalità giuridica piena, con sede o centro prevalente di affari in Isola del Giglio, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto. L'ammissione comporterà da

parte del nuovo consorziato l'accettazione integrale ed incondizionata di tutti i patti che regolano il Consorzio.

In ogni caso non sono ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, o soggetti interdetti. I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale dovranno essere specificati tutti gli elementi identificativi della propria azienda e dell'attività dalla stessa svolta. Essi dovranno - a richiesta del Consiglio Direttivo - depositare:

- 1) bilancio dell'anno precedente;
- 2) visura attestante l'inesistenza di protesti;
- 3) visura camerale con dicitura di vigenza e antimafia;
- 4) altre eventuali documentazioni indicate dal Consiglio Direttivo.

L' accoglimento della domanda dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto d'ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa. Il nuovo consorziato, entro 5= (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione d'ammissione, deve versare, oltre al contributo per la costituzione del fondo consortile, una eventuale quota stabilita dal Consiglio Direttivo a titolo di contributo straordinario che andrà ad incrementare il patrimonio netto del Consorzio.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2610 codice civile il trasferimento ad altro soggetto della quota di partecipazione al Consorzio può avvenire solo con il consenso unanime di tutti gli altri consorziati secondo lo schema di cessione del contratto regolato dal codice civile.

ART. 11 - RECESSO

Trascorso un anno dalla costituzione del Consorzio, è consentito al consorziato il recesso, fermo l'obbligo, in tal caso, di adempiere preventivamente a tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio e verso terzi in relazione alle attività ad esso affidate.

ART. 12 - SCIoglimento DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE AD UN SOLO CONSORZIATO

Costituiscono causa di scioglimento del rapporto limitatamente al consorziato:

- a) la cessazione dell'attività imprenditoriale;
- b) la dichiarazione di fallimento o l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali, anche minori compresa la procedura da "sovraindebitamento" di cui alla Legge 3/2012;
- c) l'apertura di un concordato stragiudiziale;
- d) il verificarsi di una delle cause previste dalla legge;
- e) la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo di cui oltre;

Lo scioglimento del rapporto limitatamente ad un solo consorziato determinerà l'applicazione dell'articolo 2609 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione di un consorziato, per gravi e ripetute inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dall'eventuale regolamento, dalle deliberazioni dell'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e dai contratti con il cliente, che siano comunque tali da arrecare grave pregiudizio

nell'interesse del Consorzio.

In tutti i casi di esclusione di un consorziato, il Consiglio Direttivo, salvo ogni diritto ed azione nei confronti dell'escluso, e nel rispetto della normativa vigente avrà facoltà di:

- assegnare agli altri consorziati tutta o parte delle attività del consorziato escluso
- chiamare a partecipare al Consorzio altra impresa che subentri al consorziato escluso
- determinare una penale a carico del consorziato escluso.

Il consorziato escluso decadrà comunque da qualsiasi assegnazione di attività, ma resterà legato a tutti gli impegni di garanzia assunti verso gli altri consorziati, il cliente ed altri, e sarà tenuto a non sottrarre alle disponibilità del Consorzio qualsiasi suo apporto di mezzi, materiali o risorse per tutta la durata residua dei lavori ad esso assegnati.

ART. 13 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito fatto salvo il compenso dovuto per l'Organo di Controllo - ove costituito - ed i rimborsi di spese documentate sostenute in adempimento dell'incarico.

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia e deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 2= (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei consorziati. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un sesto dei consorziati. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. Ciascun consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun consorziato può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a voto palese ed a maggioranza dei votanti, ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diverse maggioranze.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

L'Assemblea è competente a:

- a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i restanti membri del Consiglio Direttivo e, se costituito, i membri dell'Organo di Controllo;
- b) approvare il bilancio;
- c) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- d) approvare l'eventuale regolamento consorziale e le successive eventuali modifiche e/o integrazioni;
- e) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza

dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto;

f) deliberare sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, o da due o più membri dello stesso, o da almeno 1/3 (un terzo) dei consorziati.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza), mediante lettera raccomandata ovvero con e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai consorziati al domicilio risultante dal libro dei consorziati (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorziato e che risultino espressamente dal libro dei consorziati, fermo restando che quelli tra i consorziati che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione per un giorno diverso dalla prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze deliberative previste per la prima convocazione.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente, dei quali la metà più uno deve essere composta dai Consorziati fondatori. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è competente a:

- a) predisporre il progetto di bilancio;
- b) determinare la misura del contributo annuale e di quelli aggiuntivi e specifici;
- c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio che, per compiutezza, potranno essere meglio determinati nell'eventuale regolamento interno, fatto esclusione comunque di quelli riservati - per legge o per disposizione del presente statuto - alla competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri in carica ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, oppure

da almeno due Sindaci, se nominati.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Delle delibere verrà redatto apposito verbale che verrà trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio direttivo, tenuto conformemente alla legge e firmato dal Presidente della seduta e da almeno un altro amministratore.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del mandato.

ART. 16 - COMITATO TECNICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico, cui affidare l'esame e la gestione degli aspetti tecnici, economici, finanziari ed operativi connessi all'esecuzione dei lavori, determinandone le modalità di funzionamento ed i relativi poteri.

ART. 17 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE.

Il Presidente e il Vice-presidente, eletti dall'Assemblea, durano in carica 3= (tre) anni e sono rieleggibili. Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Egli è perciò competente a porre in essere e a firmare gli atti negoziali necessari alla gestione consortile in funzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo. In particolare egli potrà:

- a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- c) convocare e presiedere le assemblee consorziali e le riunioni del Consiglio direttivo;
- d) dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni nonché la relativa rappresentanza sostanziale e processuale sono esercitate dal Vice-Presidente.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

E' facoltà dell'Assemblea nominare l'Organo di Controllo, che può essere o un Revisore Contabile o un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi consecutivi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina l'eventuale Collegio Sindacale ne designa il Presidente. L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

L'eventuale compenso da corrispondere verrà stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

ART. 19 - BILANCIO.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisporrà un bilancio da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati entro il 20 febbraio. Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi, a norma dell'articolo 2615 bis, codice civile. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non potrà essere diviso fra i consorziati e sarà destinato all'incremento del fondo consortile.

ART. 20 - REGOLAMENTO INTERNO.

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile, potrà essere predisposto, a cura dell'Assemblea Consortile, apposito regolamento interno che potrà meglio stabilire, principalmente:

- le modalità di funzionamento operativo del consorzio;
- i rapporti fra consorzio e consorziati.

ART. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO.

Per le modifiche del presente statuto l'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in parti uguali.

ART. 23 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie, tranne quelle che non possono essere decise da arbitri ai sensi delle norme vigenti e quelle per le quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del P.M., controversie insorgenti fra i soci, ovvero fra i soci e la Società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute al giudizio di tre Arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio, entro 30= (trenta) giorni dalla richiesta. Qualora il Presidente della Camera di Commercio non provveda nel termine indicato, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio. Detta clausola può essere modificata col consenso di tanti soci rappresentanti almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati, fermo quanto disposto dal comma sesto dell'articolo 34 D.Lgs. 17 Gennaio 2003 numero 5.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme di legge direttamente applicabili ai consorzi.